



Ministero della Giustizia

*Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei servizi
Direzione Generale delle Risorse Materiali e delle Tecnologie*

Il Direttore Generale

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 ss.mm.ii recante “Codice dei contratti pubblici”;

VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce lo strumento di recupero e resilienza (regolamento RRF) con l’obiettivo specifico di fornire agli Stati membri il sostegno finanziario al fine di conseguire le tappe intermedie e gli obiettivi delle riforme e degli investimenti stabiliti nei loro piani di ripresa e resilienza;

VISTO il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”;

VISTO il “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza” (di seguito anche “PNRR” o “Piano”) presentato alla Commissione in data 30 giugno 2021 ed approvato dal Consiglio europeo con decisione di esecuzione del 6/15 luglio 2021;

VISTO il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

VISTO il Decreto Legge del 31 maggio 2021, n. 77 di individuazione della Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e delle prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure;

TENUTO CONTO che l’Unità di Missione del Ministero della Giustizia è stata attivata in data 16 marzo 2022 ed è in corso di implementazione.

VISTO l’Investimento della Missione 2, Componente 3, 1.2. – “Construction of buildings, requalification and strengthening of real estate assets of the administration of justice” incluso nel Piano nazionale di ripresa e resilienza del costo complessivo di euro 411.739.000,00;

CONSIDERATO che l’attuazione del PNRR prevede, per l’attuazione della Missione 2 Componente 3 - Investimento 1.2. la realizzazione degli interventi ad essa connessi, finalizzati al restauro, risanamento statico e ristrutturazione ad uso uffici giudiziari di Venezia, l’individuazione delle Amministrazioni centrali in qualità di titolari di Intervento, si è proceduto ad individuare il Comune

di Venezia con nota m_dg.DOG.30/03/2021.0066364.U quale soggetto responsabile dell'attuazione dell'Investimento **1.2 Efficientamento degli uffici giudiziari**;

RILEVATA la necessità di affidare le attività relative all'attuazione dei seguenti interventi previsti per l'Investimento 1.2 su richiamato, per un **importo complessivo di € 30.000.000,00**;

PNRR - Investimento Missione 2 - Componente 3 - 1.2. "Construction of buildings, requalification and strengthening of real estate assets of the administration of justice"			
PNRR – Edilizia Giudiziaria – Intervento Comune di Venezia - Venezia			
	Nome dell'Opera	CUP	Importo PNRR
1	Restauro, risanamento statico e ristrutturazione del III Lotto dell'Ex Manifattura Tabacchi	F74E21000250001	€ 30.000.000,00
Importo Complessivo			€ 30.000.000,00

VISTO l'articolo 6 del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, ai sensi del quale sono attribuiti al Servizio centrale per il PNRR, quale punto di contatto nazionale per la Commissione europea ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, funzioni di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;

VISTO l'articolo 1, comma 1042 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;

VISTO l'articolo 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

VISTI gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;

VISTA la circolare del 14 ottobre 2021 n.21 del Ragioniere Generale dello Stato, recante "Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR";

CONSIDERATO l'articolo 5 comma 6 del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, ai sensi del quale il Codice dei contratti pubblici non trova applicazione rispetto ad accordi conclusi esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici al ricorrere di tutte le condizioni ivi previste;

CONSIDERATO quanto definito dall'ANAC con delibera n. 567 del 31 maggio 2017, *allorquando afferma che "(...) la disciplina dettata dal citato art. 5, comma 6, del d.lgs. 50/2016, indica in*

maniera tassativa i limiti entro i quali detti accordi possono essere conclusi, affinché possa ritenersi legittima l'esenzione dal Codice. Si stabilisce, quindi, che la cooperazione deve essere finalizzata al raggiungimento di obiettivi comuni agli enti interessati e che la stessa deve essere retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico" e che "La norma contempla, quindi, una specifica disciplina degli accordi tra soggetti pubblici, quale istituto già previsto in passato e in linea generale dall'art. 15 della l. 241/1990, ai sensi del quale «anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune". Si tratta, come è evidente, di un modello convenzionale di svolgimento delle pubbliche funzioni, finalizzato alla collaborazione tra amministrazioni pubbliche.";

RITENUTO di poter conseguire le finalità progettuali mediante la sottoscrizione di un accordo che disciplini lo svolgimento in collaborazione delle attività di interesse comune e che includa la chiara ripartizione delle responsabilità ed obblighi connessi alla gestione, controllo, rendicontazione in adempimento a quanto prescritto dalla regolamentazione comunitaria di riferimento e Decreto Legge del 31 maggio 2021, n. 77 e secondo il Sistema di gestione e controllo del PNRR;

CONSIDERATO che il fine perseguito con gli interventi sopra elencati è un interesse di natura puramente pubblica a beneficio e vantaggio della collettività e che, pertanto, da un accordo di collaborazione con il Comune di Venezia discenderebbe una reale divisione di compiti e responsabilità in relazione alle rispettive funzioni istituzionali e che pertanto entrambe le Amministrazioni fornirebbero il proprio rispettivo contributo;

CONSIDERATO, nello specifico, che rappresenta interesse comune delle parti collaborare in funzione della realizzazione del PNRR e che la collaborazione tra le parti risulta essere lo strumento più idoneo per il perseguimento dei reciproci fini istituzionali e, in particolare, per la realizzazione del Progetto che richiede un supporto mirato, così come sancito dalle diverse disposizioni sopra riportate;

CONSIDERATO, altresì, che il Progetto è realizzato con le reciproche risorse interne portatrici di competenze e know how specifico, e che le conseguenti movimentazioni finanziarie costituiscono ristoro delle eventuali spese effettivamente sostenute per le attività svolte, essendo escluso il pagamento di un corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno;

RITENUTO che, nel caso di specie, ricorrono i presupposti per attivare un accordo di collaborazione tra Enti Pubblici, ai sensi dell'articolo 5, commi 6 e 7, del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, nel rispetto delle vigenti normative e della giurisprudenza consolidata e che si rende necessario, pertanto, disciplinare gli aspetti operativi ed economico-finanziari della collaborazione di cui trattasi;

CONSIDERATO che il Ministero della Giustizia ed il Comune di Venezia hanno ravvisato il reciproco interesse pubblico ad attivare le necessarie forme di collaborazione nell'ambito dell'Investimento 1.2. della Missione 2, Componente 3 – "Construction of buildings, requalification and strengthening of real estate assets of the administration of justice";

VISTA la convenzione stipulata in data 04/04/2022 tra il Ministero della Giustizia ed il Comune di Venezia per la realizzazione degli interventi sopra elencati relativi all'Investimento 1.2, per un importo complessivo di € 30.000.000,00, con scadenza il completamento fisico e finanziario dell'Investimento, con la quale si definiscono gli impegni operativi di ciascuna parte nonché le procedure di rendicontazione e di pagamento;

DECRETA

è approvata e resa esecutiva la convenzione stipulata in data 04/04/2022 tra il Ministero della Giustizia ed il Comune di Venezia per la realizzazione degli interventi elencati in premessa relativi all'Investimento 1.2, per un importo complessivo di € 30.000.000,00 con scadenza al completamento fisico e finanziario dell'Investimento.

Roma, 19/04/2022

IL DIRETTORE GENERALE

Massimo Orlando

(Documento sottoscritto digitalmente)

Allegati al decreto di approvazione:

1. Convenzione finanziaria sottoscritta tra le parti;
2. All.1 Scheda sintetica degli interventi previsti nel PNRR Edilizia Giudiziaria con cronoprogramma;
3. All.2 Milestone e Target PNRR Edilizia Giudiziaria;
4. All.3 QE intervento.